

ALLEGATO 1



_____**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**_____

Dipartimento Urbanistica e Fonti Energetiche

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Criteri e modalità per la concessione dei sussidi per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di beni ricadenti nelle aree soggette a tutela del paesaggio, di cui all'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, recante "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

Versione 2-2002

PREMESSE

L'articolo 103 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, recante "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", prevede la corresponsione di sussidi per il ripristino di beni ricompresi nei territori sottoposti a tutela del paesaggio che siano stati danneggiati da atti o fatti non imputabili al proprietario, nonché per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria.

I territori sottoposti alle disposizioni di tutela del paesaggio sono rappresentati:

- a) dai territori compresi nel Parco nazionale dello Stelvio;
- b) dai territori destinati a parco naturale dal piano urbanistico provinciale;
- c) dai territori costituiti dalle zone di interesse ambientale e naturalistico individuate, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera d) della predetta legge provinciale, dal piano urbanistico provinciale;
- d) dai territori o dai beni individuati in appositi elenchi da parte della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 94 della predetta legge provinciale.

1. - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine di presentazione delle domande di sussidio è fissato al 31 dicembre di ogni anno; le domande devono essere prodotte con l'osservanza della vigente disciplina sull'imposta di bollo.

A pena di inammissibilità della domanda, la documentazione prescritta deve essere prodotta unitamente alla stessa o comunque entro il relativo termine di presentazione fissato al 31 dicembre di ogni anno. Le domande dei comuni ed altri enti pubblici divengono inammissibili anche in caso di mancata presentazione della documentazione integrativa di cui al numero 1.3.2. entro il termine stabilito dal provvedimento di ammissione.

1.1 – Domande di persone fisiche

1.1.1. Dati della domanda

Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda deve essere presentata sul modello allegato relativo, completa di:

- 1) dati anagrafici completi;
- 2) identificazione del bene su cui insiste l'intervento (particella fondiaria o particella edificiale ed eventuale porzione materiale, comune catastale e comune amministrativo);
- 3) descrizione chiara e sintetica dell'intervento oggetto della domanda di sussidio;

- 4) estremi dell'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio (denominazione dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, numero di protocollo e data);
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – "resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi" (la formula fra virgolette va riportata nel testo della domanda) - con cui il richiedente attesti:
 - il titolo di disponibilità del bene (proprietà o altro diritto reale) su cui insiste l'intervento oggetto della domanda di sussidio; nel caso di diritto reale, il richiedente deve precisare che nel contenuto del diritto rientra anche la possibilità di realizzazione dell'intervento;
 - nel caso di comproprietà o di possesso per quote dell'immobile ad altro titolo, deve essere specificata la quota percentuale di possesso dell'immobile medesimo di ciascun contitolare;
 - di non beneficiare, per lo stesso intervento oggetto della domanda di sussidio, di ulteriori contributi in base ad altre norme o leggi in vigore.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al suindicato punto 5) può essere redatta anche come documento distinto da prodursi in allegato e contestualmente alla domanda; quest'ultima dovrà in tal caso contenere un espresso rinvio alla dichiarazione resa separatamente.

A termini dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda è sottoscritta alla presenza del dipendente addetto del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ovvero sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore compreso fra quelli di cui all'articolo 35 del DPR n. 445/2000 citato.

1.1.2. Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, salvo che la stessa non sia già compresa negli elaborati di cui alla successiva lettera e);
- b) documentazione cartografica atta ad individuare la collocazione del bene, salvo che la stessa non sia già compresa negli elaborati di cui alla successiva lettera e);
- c) fotografie stato di fatto, salvo che le stesse non siano già comprese negli elaborati di cui alla successiva lettera e);
- d) copia fotostatica non autenticata della concessione, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività;

- e) copia degli elaborati allegati alla concessione, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività;
- f) computo metrico estimativo o preventivo di spesa redatto da un tecnico abilitato.

1.2 – Domande di persone giuridiche private

Nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica privata, la domanda deve essere presentata sul modello relativo allegato, completa delle indicazioni in essa riportate e della documentazione di cui al precedente numero 1.1.2.; la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve concernere anche la denominazione, la forma giuridica dell'ente e la qualifica di chi sottoscrive la domanda.

A termini dell'articolo 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda è sottoscritta alla presenza del dipendente addetto del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ovvero sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore compreso fra quelli di cui all'articolo 35 del DPR n. 445/2000 citato.

1.3. – Domande di comuni ed altri soggetti pubblici

1.3.1. – Documentazione da presentare entro il termine del 31 dicembre

Tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 13064 del 20 novembre 1998, concernente la documentazione e le modalità per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie ai comuni e loro consorzi, nel caso in cui il richiedente sia un comune o altro ente pubblico, la domanda è presentata sul modello relativo allegato, completa della seguente documentazione:

- a) documentazione cartografica (estratto catastale o estratto mappa aggiornato) atta ad individuare la collocazione del bene, salvo che la stessa non sia già compresa negli elaborati di cui alla successiva lettera d);
- b) fotografie stato di fatto, salvo che le stesse non siano già comprese negli elaborati di cui alla successiva lettera d);
- c) nel caso dei comuni, dichiarazione dell'organo competente attestante che i lavori sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati e dichiarazione sottoscritta dal Segretario e dal Sindaco che l'intervento è previsto da uno degli strumenti fondamentali di programmazione economico-finanziaria; per gli altri enti pubblici, dichiarazione del progettista attestante che i lavori sono conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati;

- d) progetto preliminare comprensivo di:
- preventivo di spesa;
 - relazione tecnica che descriva dettagliatamente l'intervento.

1.3.2. – Documentazione da presentare per le domande ammesse a contributo

Per le domande ammesse a contributo, la documentazione iniziale deve essere completata entro il termine stabilito dal provvedimento di ammissione con la seguente ulteriore documentazione:

- a) atto di approvazione del progetto da parte dell'organo competente; nel caso dei comuni, il provvedimento dovrà indicare gli estremi del parere della commissione edilizia di cui alla successiva lettera c), a termini dell'articolo 80 della LP 22/91;
- b) copia del progetto esecutivo o definitivo completo di elaborati grafici, relazione tecnica, computo metrico estimativo o capitolati di appalto;
- c) nel caso dei comuni, parere della commissione edilizia sulla conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati; per gli altri enti pubblici, accertamento di conformità urbanistica ovvero concessione/autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività, secondo quanto prescritto dalla LP 22/91;
- d) copia dei pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dalla legge ovvero dichiarazione che gli stessi sono stati acquisiti con esito positivo e senza modifiche al progetto, indicandone gli estremi, oppure certificazione che attesti l'avvenuta richiesta di tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta di legge;
- e) dichiarazione dell'organo competente che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni o nulla osta ovvero che non necessita alcuno dei predetti provvedimenti.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra entro il termine stabilito dal provvedimento di ammissione, comporta l'inammissibilità della domanda.

2. - SPESE AMMISSIBILI

Il sussidio può essere concesso a fronte dei seguenti interventi su beni immobili caratterizzati da evidente pregio paesaggistico-ambientale:

- 1) ripristino ambientale di aree che si trovano in stato di degrado (es.: ripristino di aree alterate da un utilizzo non congruo, eliminazione di relitti di manufatti per attività dismesse, ecc.);

- 2) recupero di manufatti tradizionali caratterizzanti i modi antichi di coltivazioni agrarie o recupero di percorsi viari di antica origine (es.: muri di contenimento in pietrame a secco, selciati, delimitazioni fondi chiusi, ecc.);
- 3) rifacimento manti di copertura in materiali tradizionali ad alto costo, quali lastre di porfido, scandole, ecc.;
- 4) riqualificazione di manufatti esistenti mediante l'eliminazione di elementi incongrui (aggiunte, superfetazioni, ecc.);
- 5) rifacimento e/o sistemazione di pertinenze e/o di elementi architettonici esterni di manufatti (es.: pavimentazioni, bifore, portoncini, archi, balconi, murature a vista, elementi lignei, serramenti di particolare pregio, intonaci, fregi, ecc.);
- 6) coloritura di manufatti e rifacimento di elementi pittorici di facciata, purché esistenti e tradizionali o storicamente documentati.

Nel caso di opere previste dai comuni ed altri enti pubblici, con esclusione delle ASUC e delle IPAB, sono ammissibili unicamente le domande riguardanti gli interventi di cui ai numeri 1) e 2).

Sono ammissibili a sussidio le spese indicate nel computo metrico estimativo o nel preventivo di spesa derivanti dai lavori strettamente connessi, a parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, alle suindicate tipologie di intervento; sono altresì ammissibili, per singole somme rispettivamente non superiori al 5 per cento dell'importo dei lavori, le spese tecniche e per imprevisti.

Si ritiene inoltre che il sussidio possa costituire un vero incentivo alla realizzazione dei suindicati interventi solo se concesso a fronte di una spesa complessivamente ammontante, così come riconosciuta ammissibile per ciascuno degli interventi stessi, ad un importo non inferiore a **4.000 Euro**. Si può prescindere dal predetto limite qualora la stessa domanda di sussidio riguardi l'esecuzione di due o più interventi; in tal caso la spesa riconosciuta ammissibile complessivamente per tutti gli interventi non potrà essere inferiore a **5.000 Euro**.

In ogni caso il contributo massimo concedibile non potrà essere superiore a **50.000 Euro** per i soggetti privati e a **100.000 Euro** per gli enti pubblici.

Non sono ammissibili a sussidio le spese derivanti da lavori che, in sede di verifica da parte del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, risultino già iniziati, limitatamente alle opere che formano oggetto di richiesta di sussidio.

3 - CRITERI DI PRIORITÀ'

Il sussidio viene concesso secondo un ordine di priorità riferito all'incisività con cui l'intervento, oggetto della domanda, concorre al raggiungimento degli obiettivi pubblici di tutela e di valorizzazione del paesaggio.

A tal fine è stabilito un ordine gerarchico di importanza degli interventi ammissibili e sono individuate differenti percentuali di sussidio. Le domande pervenute vengono quindi soddisfatte con la priorità e con le entità di sussidio che seguono:

- I domande concernenti l'esecuzione degli interventi sub 1) e 2); in tal caso il sussidio é quantificato in misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- II domande concernenti l'esecuzione degli interventi sub 3) e 4); in tal caso il sussidio é quantificato in misura non inferiore al 45 per cento e non superiore al 65 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
- III domande concernenti l'esecuzione degli interventi sub 5) e 6); in tal caso il sussidio è quantificato in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

La percentuale di sussidio per ogni singolo intervento è inizialmente fissata nella misura minima individuata per la tipologia dell'intervento stesso.

La percentuale è poi aumentata dei valori stabiliti per ognuna delle seguenti circostanze che dovessero eventualmente ricorrere:

- se il bene immobile, oggetto di intervento, è inserito negli elenchi di cui all'articolo 94 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni, l'aumento riconosciuto è pari ad 8 punti percentuali;
- se nel contesto ambientale, in cui il bene immobile è inserito, sono presenti particolarità naturalistiche, quali biotopi, laghi ovvero il bene ricade nei territori compresi nel Parco nazionale dello Stelvio o nei territori destinati a parco naturale dal piano urbanistico provinciale, l'aumento riconosciuto è pari a 4 punti percentuali;
- se il bene immobile ha valore storico e architettonico ovvero ha rilevanza quale testimonianza di valori locali, ovvero presenta elementi tipologici e/o decorativi di particolare pregio e rilevanza culturale, l'aumento riconosciuto è pari a 3 punti percentuali;
- se il bene immobile o le parti dello stesso interessate dall'intervento si trovano in stato di degrado, l'aumento riconosciuto è pari a 3 punti percentuali;
- se l'intervento interessa due o più unità edilizie oppure una pluralità di edifici, accorpati o contigui, l'aumento riconosciuto è pari a 2 punti percentuali.

La misura minima di sussidio eventualmente aumentata, fino al limite della corrispondente misura massima, di uno o più dei suindicati valori percentuali, costituisce la percentuale definitiva per la concessione del sussidio stesso; nel caso che non ricorra alcuna delle predette circostanze, la percentuale definitiva rimane fissata nella misura minima.

In subordine alla priorità di cui ai precedenti punti I, II e III, le domande di sussidio concernenti le stesse tipologie di intervento ammissibile, come raggruppate per ciascuno dei suddetti punti, vengono soddisfatte innanzitutto nell'ordine decrescente della relativa percentuale definitiva di sussidio e, nel caso di parità di percentuale, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

I sussidi vengono quindi concessi fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di bilancio; qualora queste ultime risultassero insufficienti per provvedere al soddisfacimento di tutte le domande di sussidio favorevolmente accolte, il relativo ammontare viene utilizzato per intero con la riduzione dell'ultimo sussidio che è possibile concedere secondo i predetti criteri di priorità.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di individuazione delle iniziative ammissibili, la Giunta provinciale, in relazione al rapporto esistente fra domande presentate e le effettive disponibilità di bilancio, può prevedere specifiche riserve di fondi per le domande dei privati e rispettivamente per quelle dei soggetti pubblici.

Le domande eventualmente escluse per l'insufficienza delle disponibilità potranno essere ritenute valide anche per l'anno successivo a quello di presentazione, sempre che, ad avvenuta comunicazione dell'esclusione al richiedente, quest'ultimo faccia presente, per iscritto, entro il termine del 31 dicembre, di essere ancora interessato alla concessione del sussidio.

4. – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il termine per il procedimento amministrativo di concessione dei sussidi è stabilito in 210 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato al 31 dicembre di ogni anno.

5. - TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE

Ai fini dell'erogazione del sussidio, gli interventi devono essere eseguiti entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione, salvo proroga da rilasciarsi previa richiesta motivata.

L'erogazione del sussidio è disposta ad avvenuta presentazione della seguente documentazione:

5.1. – Interventi di soggetti diversi dai comuni

L'erogazione avviene subordinatamente alla presentazione dello stato finale - redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato - che comprovi sia l'avvenuta esecuzione dei lavori entro il termine stabilito, che l'ammontare della relativa spesa ed inoltre previa verifica

finale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, salvo che il soggetto beneficiario non comunichi, all'atto del completamento dei lavori, che farà eseguire a proprie spese ed entro un congruo termine, la verifica sulla conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta, mediante dichiarazione giurata di professionista abilitato.

Qualora il valore dell'intervento ammesso a sussidio sia uguale o inferiore a 155.000,00 Euro, l'erogazione è disposta a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente:

- 1) la spesa finale dei lavori, suddivisa, analogamente allo stato finale, nelle singole voci ammesse a sussidio - con indicazione per le stesse di quantità e prezzi unitari - nonché comprensiva degli eventuali imprevisti effettivamente verificatisi e delle eventuali spese tecniche;
- 2) la regolare esecuzione dei lavori entro il termine stabilito, conformemente agli elaborati progettuali considerati ai fini della concessione del sussidio.

Salvo il caso di verifica finale effettuata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, l'erogazione del contributo è comunque subordinata alla presentazione di idonea documentazione fotografica concernente i lavori eseguiti.

Qualora in sede di verifica finale del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio si accerti l'esistenza di difformità rispetto al progetto iniziale, anche se le stesse non costituiscono oggetto di agevolazione, la liquidazione del contributo è subordinata alla regolarizzazione urbanistica delle opere, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, sempreché le difformità non siano tali da far venir meno i presupposti per la concessione del sussidio.

5.2. – Interventi dei comuni

Tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 13064 del 20 novembre 1998, concernente la documentazione e le modalità per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie ai comuni e loro consorzi, per gli interventi di competenza dei comuni l'erogazione del sussidio avviene secondo le seguenti modalità:

- a) I° acconto fino all'80% del contributo dietro presentazione delle seguente documentazione:
 - atto di approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, di finanziamento della spesa sulla base del contributo concesso e di impegno della medesima a carico del bilancio comunale, nonché di determinazione delle modalità di affidamento dei lavori;
 - certificazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori (dichiarazione dell'organo competente o contratto) in caso di affidamento esterno degli stessi;
 - copia conforme dei pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dalla legge ovvero dichiarazione che gli stessi sono stati acquisiti con esito positivo e senza modifiche

al progetto, indicandone gli estremi, qualora la predetta documentazione non sia già stata prodotta ai fini della concessione del sussidio;

- b) saldo del contributo, ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera sulla base della spesa effettivamente sostenuta, dietro presentazione delle seguente documentazione:
- atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori nonché del riepilogo delle spese sostenute;
 - copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
 - per i lavori in diretta amministrazione, quando non è prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, verrà allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori sulla regolare esecuzione dell'opera e sul rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione dei lavori.

* * *